



**Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale
Sezione di TERAMO-ODV**

STATUTO - PROVINCIALE

ART. 1

(Costituzione, denominazione e Sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - Sezione di Teramo" ODV, che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in via Diaz 3, nel comune di Teramo

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'associazione si ispira agli ideali della Costituzione Italiana ed ai principi della convivenza pacifica nell'ambito del pluralismo democratico.

ART. 2

(finalità e attività)

L'organizzazione esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono tra quelle previste all'art. 5 comma 1 lettere d - i - u del D. Lgs. 117/2017:

- 1) nel settore della formazione per la divulgazione della cultura della prevenzione e della sicurezza dai rischi connessi alle attività negli ambienti di vita, anche ai fini della conoscenza di regole per l'auto protezione e per la salvaguardia dell'ambiente;
- 2) nel settore della beneficenza, attraverso le attività sociali benefiche a favore delle persone svantaggiate, anche in concorso con altri Enti del Terzo Settore.

La realizzazione delle seguenti azioni avviene mediante la realizzazione di corsi, seminari ecc. negli istituti scolastici, negli Enti e comunità locali.

L'Organizzazione può esercitare, attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dall'art. 6 del Dlgs. 117/2017;

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Le attività diverse da quelle esclusive o principali sono finalizzate a:

- a. mantenere vivi i valori di solidarietà fra i Soci e le persone, il ricordo delle tradizioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la memoria storica di coloro che sono caduti nell'adempimento del loro servizio sociale e solidale;
- b. svolgere nel limite delle possibilità, ogni forma di solidarietà sociale, assistenza morale, culturale, ricreativa, sportiva, promuovendo le iniziative a tale scopo necessarie.- Le finalità di solidarietà sociale si intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'Associazione vi siano i propri Soci.
- c. svolgere in ambito territoriale, tramite i Soci, attività di sostegno e beneficenza in favore delle persone che si trovano in stato di necessità, di informazione, formazione e addestramento in materia di sicurezza e di protezione civile in favore dei cittadini, Enti Pubblici, privati, Associazioni.
- d. svolgere attività di collaborazione, anche mediante convenzioni con il Comando Provinciale dei VV.F., secondo le forme ed i modi indicati dal Dipartimento dei VV.F. del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Più in generale l'Associazione può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione o gemellaggio con altre Associazioni, Enti pubblici e privati.

Le attività vengono svolte avvalendosi esclusivamente delle prestazioni personali fornite dagli aderenti e sono rese a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'organizzazione, tramite la quale svolge l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione medesima.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione e i suoi appartenenti, che sono assicurati tramite l'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, non possono svolgere o gestire in proprio attività che risultino in contrapposizione a quelle del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o di sua specifica competenza.

ART. 3

[Handwritten signature]





(rappresentanza)

In occasione di manifestazioni ufficiali delle Istituzioni e delle Associazioni di Volontariato, nonché di quelle del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Presidente Provinciale assumerà idonee iniziative che permettano ai Soci di partecipare ed in particolare curerà che la rappresentanza con Stendardo della Sezione Provinciale sia adeguatamente rappresentato nel cerimoniale predisposto per l'occasione.

ART. 4

(stendardo)

Lo Stendardo della Sezione Provinciale è la bandiera italiana che avrà la forma di quello in uso presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e porterà la scritta, su nastro azzurro "ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE - Sezione di

Nelle manifestazioni ufficiali lo Stendardo interviene con Rappresentanza d'Onore formata da tre Soci in abito sociale.

ART. 5

(abito sociale)

L'abito sociale è definito dal Regolamento nazionale dell'ANVVF.

ART. 6

(soci)

I Soci dell'Associazione sono:

- a) D'Onore
- b) Benemeriti
- c) Effettivi
- d) Sostenitori

I Soci vengono iscritti in distinti Albi secondo le categorie di appartenenza sopra indicate.

Nell'ambito delle suddette categorie di appartenenza, possono essere iscritte le persone che ne fanno richiesta, anche non appartenenti al Corpo Nazionale.

Per tutti i Soci vige la disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche allo Statuto, del Regolamento e per la elezione degli Organi direttivi dell'Associazione.

L'iscrizione viene fatta presso la Sezione Provinciale con la sottoscrizione della domanda di adesione con il versamento della quota sociale.

L'iscrizione può essere accettata dal l'Organo di Amministrazione secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione è comunicata all'interessato/a ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda l'Organo di Amministrazione comunica la decisione all'interessato/a motivandola.

L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

Non possono far parte dell'Associazione coloro che:

- siano stati radiati dai ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o di altre organizzazioni pubbliche;
- abbiano riportato condanne penali;
- siano stati espulsi in precedenza dall'Associazione.

ART. 7

(soci d'onore)

La qualifica di Socio d'Onore, viene attribuita, previo il loro consenso e con delibera della Presidenza Nazionale, secondo le procedure previste nel Regolamento di Esecuzione a coloro che abbiano particolari benemeritenze e in particolare a coloro che in passato abbiano ricoperto cariche in seno al consiglio di amministrazione. Le proposte possono essere presentate anche dall'Organo di Amministrazione, anche per i Vigili del Fuoco in servizio o in congedo decorati di medaglia al valore civile ed alle persone parimenti decorate o insignite di altri riconoscimenti di pari dignità o che abbiano titoli di particolare benemeritenza.

ART. 8

(soci benemeriti)

Sono soci Benemeriti, i soci fondatori della Sezione Provinciale e coloro che con la loro munificenza, hanno dato un contributo determinante allo sviluppo ed all'affermazione della stessa.

I Soci benemeriti, possono essere proposti dall'Organo di amministrazione alla Presidenza Nazionale, che abbiano i requisiti indicati dallo Statuto Nazionale e Provinciale.

ART. 9

(soci effettivi)

Tale categoria comprende :

Reel QLR





- a) il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che abbia lasciato il servizio per raggiunti limiti di età o per altri motivi non in contrasto con i requisiti di cui all'art. 6
- b) gli ex Vigili volontari ausiliari e coloro che hanno espletato il Servizio Civile nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
- c) Il personale in servizio nel Comando provinciale appartenente a qualunque Ruolo.
- Ai Soci di cui alla lettera c) si applicano le disposizioni del presente Statuto nei limiti compatibili con il loro stato di dipendenti del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, che potranno essere meglio definite nel Regolamento.

ART. 10

(soci sostenitori)

Sono Soci Sostenitori coloro che, in possesso dei requisiti di cui al precedente art.6 fanno domanda d'iscrizione all'Associazione e versano la relativa quota secondo le procedure previste dal Regolamento di esecuzione.

Sono ammessi a far parte di tale categoria:

- a) i familiari degli iscritti alle precedenti categorie;
- b) i familiari dei Colleghi deceduti;
- c) Gli ex atleti che hanno praticato attività sportiva per conto del Corpo Nazionale VV.F.
- d) i cittadini che ne fanno richiesta e partecipano ai corsi di formazione specifici

ART.11

(perdita della qualifica di socio)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo di amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dall'organo di amministrazione che decide a maggioranza semplice.

E' ammesso, entro i successivi 60 giorni dalla mancata ammissione o dall'esclusione, ricorso alla assemblea degli associati, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

ART. 12

(diritti e doveri dei soci)

I Soci hanno il diritto di

- a) partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento della quota sociale);
- b) eleggere gli Organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- c) conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- d) partecipare alle attività promosse dall'Associazione e votare in assemblea;
- e) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- f) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali e di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente il quale esaminerà la possibilità e la data del consulto.

I Soci hanno il dovere di:

- a) osservare le norme del presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate degli Organi Sociali;
- b) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti annualmente dall'assemblea;
- c) svolgere le attività preventivamente concordate in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- d) mantenere un comportamento conforme alle finalità e sostenere l'attività dell'Associazione in tutti i suoi aspetti.

ART. 13

(gli organi sociali)

Gli organi della sezione provinciale sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo;
- e) il Collegio dei Probiviri

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

ART. 14

(assemblea dei soci)

L'Assemblea generale dei Soci è l'Organo Sovrano dell'Associazione



[Handwritten signature]



Essa è costituita da tutti i soci aderenti in regola con il pagamento delle quote sociali e delibera a maggioranza semplice con la presenza di almeno il 50% più uno, dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria, in entrambi i casi è presieduta dal Presidente.

I voti sono palesi, tranne quelli che riguardano le persone.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle Assemblee degli aderenti e le decisioni dell'Assemblea vincolano tutti gli aderenti.

Il Presidente convoca l'Assemblea in via ordinaria almeno una volta l'anno e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti contenente gli argomenti da trattare, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Ciascun associato è portatore di un massimo di tre deleghe compresa la propria.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 15

(compiti dell'assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- determinare gli orientamenti generali dell'Associazione e prendere le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli Organi sociali;
- la nomina e la revoca dei componenti degli Organi sociali;
- la nomina e revoca, quando previsto, degli Organi di Controllo e dei probiviri;
- l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre di ogni anno;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sui provvedimenti disciplinari e sulla esclusione degli associati.
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 16

(compiti dell'assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria viene convocata per:

- deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 17

(Organo di Amministrazione)

L'organo di amministrazione amministra l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

E' eletto dall'Assemblea degli aderenti tra le persone fisiche associate.

Il numero dei componenti è formato da un minimo di cinque ad un massimo di sette e resta in carica per la durata di anni quattro e i suoi componenti possono essere rieletti.

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, l'organo di amministrazione provvede alla surroga attingendo dalla lista dei non eletti.

Quando questa fosse esaurita indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Compiti dell'Organo di Amministrazione:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa avvalendosi anche di apposite Commissioni che potrà nominare per una più efficace attuazione delle iniziative da assumere.
- nominare al suo interno il segretario e l'economo - cassiere;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;

Recato





- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni immobili e mobili di proprietà dell'associazione ad essa affidati;
- delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto della sua competenza

Il segretario coadiuva il Presidente nell'opera di organizzazione e di sviluppo della Sezione Provinciale e provvede alle varie incombenze organizzative/amministrative.

Il Cassiere collabora con il Presidente nell'amministrazione dei beni e cura la registrazione e la corretta tenuta dei libri contabili.

I componenti dell'Organo di Amministrazione Provinciale decadono dalla loro carica:

- a) quando perdono la qualità di Socio;
- b) quando siano assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive;
- c) per negligenza grave nello svolgimento della propria funzione accertata con il voto di almeno 2/3 dei componenti del Consiglio di Amministrazione stesso
- d) per fine mandato, salvo riconferma.

ART. 18

(il presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno; il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica quattro anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti;

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta; può delegare a uno o più Membri dell'Organo di Amministrazione parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente;

almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'Organo di Amministrazione.

ART. 19

L'organo di controllo, se obbligatorio per legge o se nominato per decisione dell'assemblea degli associati, è composto da un revisore legale, oppure da un collegio di tre Membri di cui il presidente iscritto al registro dei revisori legali e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo.

I componenti del Collegio, tutti eletti dall'Assemblea dei Soci, possono essere scelti anche tra non Soci, purché abbiano adeguata esperienza in campo amministrativo contabile.

Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

Il Collegio controlla l'andamento amministrativo e la regolare tenuta della contabilità, predisponendo la relazione sulla conduzione finanziaria al bilancio, da presentare al Comitato Direttivo e all'Assemblea annuale dei Soci, per l'approvazione.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

1. Salvo quanto previsto dall'art.30, comma 6, le associazioni, riconosciute e non riconosciute, e le fondazioni del terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
 - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
 - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
 - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.
2. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art.10.

ART. 20

(collegio dei probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è Organo di garanzia Statutaria, Regolamentare e di giurisdizione interna.

Esso ha il compito di:

interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli Organismi dirigenti e fra Organismi dirigenti, sulla loro corretta applicazione;

emettere, se richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;

dirimere le controversie insorte tra Soci, tra questi e gli Organi Dirigenti e fra organismi dirigenti.

Le decisioni del Collegio dovranno essere prese con il rispetto del diritto al contraddittorio e sono da intendersi inappellabili.

Delle proprie riunioni, i Probiviri redigono apposito lodo e/o verbale,

Il Collegio è composto da tre membri e da due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo.

Receb Duka





I componenti del Collegio, tutti eletti dall'Assemblea, possono essere scelti anche tra i non Soci, purchè abbiano adeguata esperienza nelle materie giuridiche.

Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente, il quale ha anche il compito di mantenere i contatti con l'organo di amministrazione.

ART. 21

(risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017;
- per le attività di interesse generale prestata, le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 22

(beni)

I beni dell'organizzazione sono beni mobili registrati e beni mobili.

I beni mobili registrati possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni mobili registrati nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati in inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 23

(destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro)

Il patrimonio dell'organizzazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale e del rapporto associativo.

ART. 24

(bilancio)

I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Sono redatti ai sensi degli articoli 13, 14 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 25

(convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26

(assicurazione obbligatoria)

L'organizzazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017

ART. 27

(responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione

ART. 28

(libri sociali obbligatori)

L'associazione ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornati i seguenti atti e documenti:

- libro dei soci e libro dei volontari;
- libro dei verbali delle assemblee dei soci;
- libro dei verbali delle riunioni dell'Organo di Amministrazione;
- libro inventario;
- libro contabile (prima nota/cassa)
- libro verbali Organi di controllo e revisione.

Recato





ART. 29

(norme disciplinari)

A carico dei Soci che contravvengono alle finalità e alle norme dello Statuto e del Regolamento possono essere adottati le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) Richiamo scritto per infrazione di lieve entità emesso dal Presidente della Sezione Provinciale. Avverso l'adozione del provvedimento di richiamo, il Socio può presentare ricorso all'Organo di Amministrazione;
- b) Sospensione per comportamento contrario alle norme dello Statuto e del Regolamento e ai doveri morali dell'Associazione, nonché per atti che producano danni alla medesima Associazione.
- c) Espulsione per gravi infrazioni o per atteggiamenti apertamente contrari ai principi dell'Associazione. Avverso l'adozione del provvedimento di sospensione o, il Socio può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri Provinciale.

Avverso l'adozione dei suddetti provvedimenti, il socio può presentare ricorso all'Organo competente.

In tale eventualità, l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia di detto Collegio.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro 60 giorni del provvedimento all'interessato.

Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri dovranno essere emanate nel termine massimo di trenta giorni dalla presentazione del ricorso e comunicate per conoscenza all'organo di Amministrazione ed ai Soci interessati, entro sessanta giorni.

ART. 30

(cessazione da socio)

Il Socio può cessare di far parte dell'Associazione per volontaria rinuncia da presentarsi per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o con notifica al Presidente della Sezione Provinciale entro il 30 Ottobre dell'anno in corso, oppure per morosità o espulsione.

Il Socio rinunciatario, moroso, sospeso o espulso perde tutti i diritti, ed il godimento di ogni beneficio morale dell'Associazione.

La perdita del diritto all'uso della tessera e del distintivo, comporta l'obbligo di restituzione dei medesimi alla Sezione di cui si è fatto parte.

E' considerato moroso il Socio che, a quattro mesi dalla data di rinnovo, non abbia provveduto al versamento della quota sociale.

L'iscrizione scade ogni anno il 31 dicembre qualunque sia la data di ammissione a socio e si rinnova ogni anno.

Il Socio dimissionario, moroso o espulso, non ha diritto alla restituzione dei contributi versati.

ART. 31

(devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, secondo quanto stabilito dall'art.9 del D.Lgs. 117/17 o ad altri Enti del Terzo Settore o ad un Ente di Beneficenza, con privilegio per le Opere Assistenziali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

ART. 32

(regolamento)

E' demandato all'approvazione dell'Organo di Amministrazione e ratificato dalla prima assemblea ordinaria e/o straordinaria con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, il testo del Regolamento e delle sue eventuali modifiche.

ART. 33

(disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale dell'ANVVF, dalle norme del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Teramo Li 28/02/2020

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
DEL CORPO NAZIONALE
SEZIONE PROVINCIALE DI TERAMO

<< SUFFICIT ANIMUS >>

Il Presidente
Sede C/o Vigili del Fuoco
Via Diaz n° 3 - 64100 TERAMO
Del Re Renato

[Signature]

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
DEL CORPO NAZIONALE
SEZIONE PROVINCIALE DI TERAMO
<< SUFFICIT ANIMUS >>
Sede C/o Vigili del Fuoco
Via Diaz n° 3 - 64100 TERAMO

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Teramo

Ufficio Territoriale di Teramo

Il presente atto è stato qui registrato il **05 MAR. 2020**

Al n° **299** **3**

Importo di € **effettuato il**

(ced.) **SCCA**

Firma su delega del Direttore Provinciale **Vito Calise**
(Firma)

